REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO UNIONALE

Approvato con deliberazione C.U. n. ..18.. del ..01.12.2022.....

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Unionale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio Unionale.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui agli artt. 7 e 38 del TUEL, dell'art. 12 del D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a. pubblicità: le sedute del Consiglio Unionale sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio Unionale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri unionali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

2. Le riunioni in videoconferenza possono essere registrate su decisione del Presidente del Consiglio Unionale e se pubbliche, i relativi files audio video possono essere resi noti su decisione del Presidente del Consiglio Unionale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Detti files possono essere resi noti su decisione del Presidente del Consiglio Unionale anche attraverso le piattaforme di social-media (quali a titolo di esempio: YouTube, Facebook, ecc).
3. Le riunioni in videoconferenza qualora tecnicamente possibile, possono essere rese accessibili, su decisione del Presidente del Consiglio Unionale, già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo piattaforme di social media.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
   b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
   c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
   d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario del Consiglio Unionale;
h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario o Vice Segretario Unionale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Ai fini delle modalità di convocazione, del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio Unionale, oltre l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
2. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di funzionari dell'Ente competenti per materie oggetto di trattazione e/o di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
3. Con l'avviso di convocazione può essere resa disponibile la relativa documentazione sugli spazi virtuali, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario o Vice Segretario Unionale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il Consigliere/componente che si colleghi successivamente all'inizio della seduta, dovrà informare il Presidente dell'avvenuto collegamento ai fini dell'accertamento dell'identità.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Unionale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio Unionale.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
   a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
   b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio Unionale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 10 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio Unionale.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Unionale possono essere convocate dal Presidente e svolgersi anche in forma mista, qualora sia tecnologicamente possibile la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica presso la sede consiliare, sia mediante collegamento a piattaforma informatica.
2. In tal caso occorre dare atto a verbale della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio Unionale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta, o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso mediante procedura informatica, qualora attivata nella piattaforma, ovvero per chiamata nominale da parte del Segretario o Vice Segretario Unionale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente riapre la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.
4. Nel caso in cui il problema di connessione riguardi un singolo componente, il Presidente prosegue con la chiamata nominale dei restanti componenti riservandosi, di richiamare il consigliere al termine della votazione espressa dagli altri membri.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza in presenza ovvero sono assenti.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Unionale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti estranei all'Ente, che partecipano alle sedute del Consiglio Unionale.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video è secretata mentre è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 14 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio Unionale,
2. Eventuali piccole modifiche volte ad una migliore gestione delle sedute che non siano contrarie al Regolamento del Consiglio Unionale o alle norme di legge in materia, potranno essere adottate dal Presidente del Consiglio.
3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del Consiglio Unionale.